



**REGIONE TOSCANA**

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 138 del 29 Settembre 2008**

*Oggetto:*

Estinzione della Comunità Montana "Area Lucchese" e costituzione della nuova Comunità Montana "Media Valle del Serchio" ai sensi degli articoli 12, comma 2, e 14 comma 13, della legge regionale n. 37 del 2008.

*Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA*

*Struttura Proponente: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI*

*Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane”;

Visto l'articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2008, ed in particolare:

- il comma 1, che prevede che la comunità montana è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- il comma 2, che prevede che il decreto stabilisce i termini e le modalità da rispettare e le operazioni da effettuare per costituire e insediare gli organi di governo della comunità montana ed ogni altra disposizione necessaria per l'approvazione dello statuto e per il funzionamento, anche in via transitoria, dell'ente; stabilisce altresì la denominazione della comunità montana, corrispondente a quella dell'ambito territoriale;
- il comma 5, che prevede che con il decreto di costituzione della comunità montana o con decreti successivi sono dettate le disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra gli enti locali interessati alla modifica di un ambito territoriale preesistente e, ove occorra:
  - a) le disposizioni per la successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti locali interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale;
  - b) il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni regionali agli enti competenti ai sensi di legge l'assegnazione delle relative risorse;
  - c) le disposizioni per il periodo transitorio e le modalità da osservare per il trasferimento delle funzioni regionali;

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che dalla data di entrata in vigore della legge le comunità montane sono costituite negli ambiti territoriali indicati nell'allegato B della legge medesima, o come risultanti dalle eventuali modifiche di cui all'articolo 13, comma 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale adottata nella seduta del 29 settembre 2008, con la quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, è stato modificato l'ambito territoriale della comunità montana Media Valle del Serchio e che, pertanto, detto ambito risulta costituito dai comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Villa Basilica;

Visto l'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti di cui all'articolo 5 della legge regionale medesima, provvede alla costituzione delle nuove comunità montane, in continuità giuridica con quelle preesistenti e che per dette comunità montane:

- a) è disposta la costituzione della conferenza dei sindaci; l'assemblea in carica è adeguata ai comuni che risultano compresi nell'ambito della comunità montana; per i comuni che non sono già rappresentati nell'assemblea, l'assemblea è integrata dai rappresentanti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008;
- b) è disposto il rinnovo dell'assemblea, per tutte le comunità montane, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto;
- c) il presidente e gli assessori restano in carica fino al rinnovo dell'assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell'assemblea di cui alla lettera b);
- d) non può essere disposta la sostituzione del singolo assessore se non si è provveduto a dare attuazione all'articolo 7, comma 9 della legge regionale n. 37 del 2008;

- e) il presidente, la giunta e l'assemblea in carica svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, salvo quanto previsto dalla lettera f);
- f) la conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008 relative alla proposta di nuovo statuto; dall'entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla legge regionale medesima;
- g) le norme dello statuto e i regolamenti della comunità montana preesistente si applicano, in via transitoria, per le parti non contrastanti con la legge regionale n. 37 del 2008.

Visto l'articolo 14, comma 13, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che, per la disciolta comunità montana dell'Area Lucchese, la successione e il subentro di cui al comma 9 del medesimo articolo operano in favore della comunità montana Media Valle del Serchio, e che la comunità montana Area Lucchese è estinta con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato entro il 30 settembre 2008;

Considerato che, per effetto dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 68, la comunità montana Area Lucchese esercita, alla data di estinzione, le funzioni conferite dalle leggi regionali previgenti la legge regionale n. 82 del 2000;

Considerato che occorre assicurare la continuità dell'azione amministrativa per l'esercizio delle funzioni regionali già svolte dalla comunità montana Area Lucchese sul territorio dei comuni di Lucca e Capannori, in materia di gestione del patrimonio agricolo forestale della Regione, assegnando le relative competenze alla comunità montana Media Valle del Serchio fino a diversa determinazione del Consiglio regionale;

Considerato che, parimenti, è necessario assicurare in via transitoria, fino al 31 dicembre 2009, la continuità delle altre funzioni in materia forestale, in particolare in materia di antincendi boschivi e di interventi pubblici forestali, già svolte dalla comunità montana Area Lucchese sul territorio dei comuni di Lucca e Capannori, onde consentire che il trasferimento delle funzioni agli enti locali competenti in via ordinaria avvenga in modo ordinato e senza compromettere la programmazione e la qualità delle prestazioni;

Ritenuto di provvedere, con il presente atto, all'estinzione della comunità montana Area Lucchese e alla contestuale costituzione della comunità montana Media Valle del Serchio;

#### DECRETA

1. La comunità montana Area Lucchese è estinta allo spirare del 30 settembre 2008.
2. A decorrere dalla data 1° ottobre 2008, è costituita, in continuità con la preesistente comunità montana Media Valle del Serchio, la comunità montana denominata "Media Valle del Serchio", comprendente i comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Villa Basilica.
3. E' costituita la conferenza dei Sindaci della comunità montana Media Valle del Serchio, di cui fanno parte i Sindaci dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Villa Basilica.

4. L'assemblea della comunità montana Media Valle del Serchio è, con effetto immediato, integrata dai Sindaci dei comuni di Pescaglia e Villa Basilica. Il numero complessivo dei componenti dell'assemblea è rideterminato in 23.

5. L'assemblea della comunità montana Media Valle del Serchio è altresì integrata da due rappresentanti per ciascuno dei due comuni, eletti entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008. L'integrazione ha effetto dalla data del 1° novembre 2008, anche se l'elezione è avvenuta prima di detta data. Decorso il termine del 31 ottobre senza che un comune abbia provveduto all'elezione di entrambi i propri rappresentanti, i due rappresentanti del comune sono, dal 1° novembre 2008, quelli individuati dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2008; si applica, a tal fine, l'articolo 71, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dalla data del 1° novembre 2008 il numero complessivo dei componenti dell'assemblea è rideterminato in 27.
6. E' disposto il rinnovo dell'assemblea della comunità montana Media Valle del Serchio, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto.
7. Il presidente e gli assessori della comunità montana Media Valle del Serchio, in carica alla data del 1° ottobre 2008, restano in carica fino al rinnovo dell'assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell'assemblea di cui al punto 6 del presente decreto.
8. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di assessore della comunità montana Media Valle del Serchio, non ne può essere disposta la sostituzione se non si è provveduto a dare attuazione all'articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto vigente e fino all'approvazione del nuovo statuto, in caso di cessazione di tutti gli assessori, compresa la decadenza di cui al medesimo articolo 15, comma 10, il presidente provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008, nei limiti ivi previsti.
9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto vigente e fino all'approvazione del nuovo statuto, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del presidente della comunità montana Media Valle del Serchio, alla sua elezione si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge medesima, nei termini previsti dall'articolo 15, comma 2, dello statuto vigente e con le modalità stabilite dal medesimo articolo 15, commi 5 e 6.
10. Il presidente, la giunta esecutiva e l'assemblea della comunità montana Media Valle del Serchio svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, ad eccezione di quanto stabilito dal punto 11 del presente decreto .
11. La conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008 relative alla proposta di nuovo statuto; dall'entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla legge regionale n. 37 del 2008. Fino all'approvazione del nuovo statuto, propone all'assemblea l'elezione del presidente in caso di dimissioni di questo, in conformità a quanto stabilito dal punto 9 del presente decreto.
12. La comunità montana Media Valle del Serchio provvederà ad approvare il nuovo statuto entro il 1° marzo 2009, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.
13. A decorrere dalla data del 1° ottobre 2008:

- a) la comunità montana Media Valle del Serchio succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi, compreso i contenziosi pendenti, della estinta comunità montana dell'Area Lucchese;
- b) la comunità montana Media Valle del Serchio subentra, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti già conferiti o assegnati alla comunità montana Area Lucchese allo stesso titolo per il quale risultano esercitati dalla comunità montana medesima alla data del 30 settembre 2008, per i territori dei comuni di Pescaglia e Villa Basilica;
- c) la comunità montana Media Valle del Serchio esercita le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 29 della legge regionale n. 39 del 2000 anche nei territori dei comuni di Lucca e Capannori, in via transitoria e fino a nuove determinazioni del Consiglio regionale; esercita altresì, fino al 31 dicembre 2009, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10 e 70 quater della legge regionale n. 39 del 2000 nei territori dei comuni di Lucca e Capannori;
- d) le risorse regionali assegnate a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Area lucchese, derivanti da risorse proprie, statali o dall'Unione Europea, sono concesse e liquidate alla comunità montana Media Valle del Serchio, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. La comunità montana Media Valle del Serchio, per dette risorse è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della comunità montana Area Lucchese;
- e) gli accertamenti già assunti a carico della comunità montana Area Lucchese sono posti a carico della comunità montana Media Valle del Serchio;
- f) il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana Area Lucchese, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, è trasferito alla comunità montana Media Valle del Serchio. La comunità montana Media Valle del Serchio succede altresì nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" e negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana Area Lucchese. Ai dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti e le norme contrattuali in essere;
- g) fino a quando la comunità montana Media Valle del Serchio non disporrà diversamente, le strutture amministrative e operative della comunità montana Area Lucchese opereranno presso la sede e i luoghi di lavoro della comunità montana estinta;
- h) la comunità montana Media Valle del Serchio subentra nell'esercita delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana Area Lucchese era responsabile al momento dell'estinzione;
- i) la comunità montana Media Valle del Serchio attua gli interventi programmati dalla comunità montana Area Lucchese e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza, eventualmente distinguendo il territorio dell'ex comunità montana Media Valle del Serchio da quello dell'ex comunità montana Area Lucchese;
- j) alla comunità montana Media Valle del Serchio sono attribuite le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione anche per il territorio dei comuni di Lucca e Capannori, per il periodo di esercizio delle stesse, secondo quanto previsto alla precedente lettera c).

14. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.

15. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R e anticipato mediante tefefax:

- Al Presidente della Comunità Montana Media Valle del Serchio.
- Al Presidente della Comunità Montana Area Lucchese.

- Ai Sindaci dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Villa Basilica, Lucca e Capannori.
- Al Presidente della Provincia di Lucca.

1. Il presente atto è, altresì, partecipato:
- Ai Direttori generali della Giunta regionale

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Dirigente Responsabile  
LUIGI IZZI

Il Presidente  
CLAUDIO MARTINI

Il Direttore Generale  
VALERIO PELINI